

STATUTO

CENTRO RISORSE LGBTI

Art. 1 - Costituzione

1. E' costituita l'Associazione denominata "Centro risorse lgbti" con sede in Torino, in Via Santa Chiara 1. Eventuali future variazioni d'indirizzo non saranno da intendere come variazioni statutarie. Per ragioni funzionali potranno essere individuate una o più sedi operative diverse dalla sede legale.

2. I contenuti e la struttura dell'associazione sono democratici. L'associazione si configura come ente non commerciale, secondo la normativa vigente.

Articolo 2 – Principi

1. L'associazione si costituisce nello spirito e per la promozione del principio di pari opportunità e del principio di non discriminazione così come definiti dalla Dichiarazione universale dei Diritti umani dalla Convenzione europea dei diritti dell'Uomo, dai Trattati dell'Unione Europea, dalla Costituzione italiana, dalla normativa europea e italiana in materia, con particolare riferimento alle diverse identità di genere, orientamenti e scelte sessuali.

Art. 3 – Scopi e finalità.

1. L'associazione ha come finalità la promozione di *capacity building* per il movimento omosessuale, lesbico, transessuale e intersessuale italiano, e più in generale per le organizzazioni che promuovono iniziative contro ogni forma di discriminazione ed a favore delle pari opportunità, nel quadro della normativa europea e nazionale di settore.
2. Per *capacity building* l'associazione intende ogni forma di assistenza e supporto alle persone ed alle organizzazioni in grado di far crescere, conservare e migliorare nel tempo, le capacità individuali e collettive necessarie per risolvere problemi e raggiungere obiettivi in modo sostenibile ed efficiente. Fanno anche parte delle attività di *capacity building* tutte le iniziative per promuovere e sostenere reti di conoscenza, competenza e scambio e le iniziative di monitoraggio e diffusione delle buone pratiche relative alle finalità ed alle attività del Centro.

Art. 4 – Attività.

1. In relazione agli scopi e alle finalità prefissati l'associazione può, direttamente o in collegamento con altri soggetti privati e pubblici, nazionali e non, progettare e realizzare:
 - a. attività di ricerca;
 - b. seminari, convegni, conferenze, dibattiti ed ogni altra iniziativa di natura culturale e sociale;
 - c. iniziative di informazione, formazione, aggiornamento e consulenza sui temi connessi alle finalità dell'associazione, rivolte alle istituzioni e organizzazioni attive nell'ambito delle pari opportunità per tutti e contro ogni forma di discriminazione, ai media, alle scuole di ogni ordine e grado, alle università, agli enti di formazione nonché alle singole categorie professionali;
 - d. promuovere, realizzare e gestire strutture di servizio e di aiuto rivolte alla comunità e alle singole persone gay, lesbiche, transessuali e intersessuali (d'ora in avanti lgbti);
 - e. iniziative di natura immobiliare e mobiliare connesse o collegate alle finalità;
 - f. iniziative di autofinanziamento e reperimento fondi anche attraverso il ricorso ai finanziamenti di enti pubblici e privati, nazionali, europei e internazionali;
 - g. a progettazione e la realizzazione di attività di consulenza rivolte alle organizzazioni ed alle istituzioni in materia di lotta alle discriminazioni per motivi connessi all'identità di genere ed all'orientamento sessuale delle persone.

Art. 5 – Organi sociali.

1. Sono organi dell'associazione:
 - a. l'Assemblea degli/delle aderenti
 - b. il coordinatore/la coodinatrice
 - c. il Consiglio Direttivo
 - d. il Comitato di indirizzo

1



- e. il Segretario/a
- f. il Revisore/a dei conti

2. L'Associazione può istituire un Comitato scientifico. Sono assegnati al Consiglio direttivo il compito di individuare criteri di partecipazione e regolamento di funzionamento del Comitato stesso. Le nomine sono effettuate dal Coordinatore/trice, sentito il Consiglio direttivo.
3. Le cariche hanno la durata di tre anni. E' prevista la rieleggibilità.

Art. 6 – Aderenti

1. Sono aderenti dell'associazione coloro che presentano domanda di ammissione, hanno un curriculum personale di conoscenze e competenze utili per il raggiungimento delle finalità dell'associazione e contestualmente versano la quota associativa. L'iscrizione sarà effettiva dopo l'esame da parte del Consiglio direttivo..
2. Con la sottoscrizione della domanda di ammissione l'aderente accetta senza riserve lo Statuto dell'organizzazione. Il Comitato direttivo prende in esame le domande per accettarle o respingerle, motivando, e restituire la quota versata.
3. Gli/le aderenti cessano di appartenere all'organizzazione per:
 - a. dimissioni volontarie;
 - b. non aver effettuato il versamento della quota associativa per almeno un anno;
 - c. morte;
 - d. indegnità deliberata dal comitato direttivo. In quest'ultimo caso è ammesso ricorso all'assemblea che decide in via definitiva.

Art. 7 – Assemblea degli/delle aderenti

1. L'assemblea è costituita da tutti/e le/gli aderenti dell'associazione e viene convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno.
2. Le assemblee, ordinarie e straordinarie, possono essere convocate per posta, per via telematica o a mezzo fax, e possono essere realizzate anche attraverso via telematica.
3. Ogni assemblea nomina un/una presidente, che come primo atto effettua la verifica dei poteri.
4. L'assemblea viene convocata dal/la coordinatore/trice. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo degli/delle aderenti; in tal caso il/la coordinatore/trice deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla richiesta.
5. L'Assemblea è idonea a deliberare quando sia stata regolarmente convocata e, in prima convocazione siano presenti la metà più uno degli/delle aderenti aventi diritto di voto. Trascorsa mezz'ora da quella fissata per la prima convocazione, l'Assemblea si intende riunita in seconda convocazione e idonea a deliberare qualunque sia il numero dei/delle aderenti aventi diritto di voto.
6. Ogni aderente può farsi rappresentare per delega scritta da un altro/a aderente. Ogni aderente può ricevere non più di una delega.
7. L'assemblea ha i seguenti compiti:
 - a. stabilire il numero dei componenti il Consiglio direttivo;
 - b. eleggere i membri del Consiglio direttivo, nonché esaminare e votare la sfiducia nei confronti di singoli membri del direttivo in carica nominandone i/le sostituti/e;
 - c. approvare il programma di indirizzo al Consiglio direttivo per le attività ordinarie e straordinarie;
 - d. approvare i bilanci preventivi e consultivi;
 - e. approvare i regolamenti interni e tutti gli atti di programmazione e indirizzo necessari alla vita dell'associazione per la realizzazione delle finalità del Coordinamento;
 - f. stabilire i criteri di individuazione dei componenti del Comitato scientifico e il regolamento di funzionamento dello stesso
 - g. esaminare ed approvare o respingere le proposte di modifica dello statuto.
8. Di ogni Assemblea viene redatto un verbale a cura del Segretario o in sua assenza da persona incaricata dal presidente dell'Assemblea. Il verbale firmato dal presidente dell'Assemblea e da chi lo ha redatto viene conservato agli atti del Centro e ogni aderente può prenderne visione.

Art. 8 – Consiglio direttivo

1. Il Consiglio direttivo è eletto dall'assemblea tra gli/le aderenti del Centro ed è composto, sempre in numero dispari, da un minimo di 3 membri.

2. Si riunisce, su convocazione del/la coordinatore/trice o in sua assenza o impedimento del segretario/a, almeno tre volte all'anno e tutte le volte che lo ritenga necessario il/la coordinatore/trice o almeno un terzo dei suoi membri. In tale ultima ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
3. Le riunioni del Consiglio direttivo possono svolgersi anche per via telematica. Esse sono valide purché sia presente la maggioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei votanti.
4. Il Consiglio direttivo ha i seguenti compiti:
 - a. eleggere, a maggioranza semplice, il/la coordinatore/trice e il/la segretario/a;
 - b. ha ogni potere sull'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'associazione;
 - c. delibera sulla stipula di contratti e accordi di ogni natura e genere che vincolino il Centro e decide su azioni legali e giudiziarie a tutela degli interessi e dell'immagine dell'associazione stessa
 - d. approva, sovrintende e realizza le attività indicate dall'assemblea degli/delle aderenti e dal consiglio stesso utili per perseguimento degli scopi e delle finalità propri dell'associazione;
 - e. esamina e delibera su tutti i preventivi di spesa e sulle iniziative di autofinanziamento e ogni altro tipo di entrata, stabilisce l'ammontare delle quote sociali annuali e sui contributi a carico degli aderenti;
 - f. accoglie o rigetta le domande degli aspiranti aderenti;
 - g. esamina i bilanci da presentare all'assemblea dei soci e ne decide le forme di pubblicizzazione.
 - h. approva le proposte di revisione dello Statuto da presentare all'assemblea, le proposte in merito allo scioglimento del Centro ed ogni altro regolamento, documento ed atto necessario alla vita della stessa associazione;
 - i. esamina e decide sulle proposte di sfiducia e revoca, presentate da almeno due membri del Consiglio, nei confronti di Coordinatore/trice, segretario/a.
5. L'assenza non giustificata a tre riunioni comporta la decadenza dalla carica di membro del Consiglio direttivo. In questo caso l'Assemblea procede entro il più breve tempo possibile alla sostituzione.

Art. 9 – Il/la Coordinatore/trice

1. Il/la Coordinatore/trice, che è coordinatore/trice del Consiglio direttivo, è eletto/a dal direttivo a maggioranza semplice.
2. Ha la rappresentanza legale dell'organizzazione di fronte a terzi e in caso di giudizio.
3. Cessa dalla carica secondo quanto stabilito all'art.5 o in caso di revoca da parte del Consiglio direttivo. Qualora sia stato nominato/a a seguito di revoca del/della Coordinatore/trice precedente cessa di essere in carica con la scadenza prevista per il direttivo.
4. Opera secondo le indicazioni del Consiglio direttivo e svolge funzioni di rappresentanza pubblica solo nei limiti che il direttivo determina. In caso di decisioni urgenti è tenuto/a a consultare telefonicamente almeno un terzo dei componenti il Consiglio direttivo.
5. In caso di necessità e urgenza può delegare le proprie funzioni e compiti ad altro componente del Consiglio direttivo.
6. Per la gestione di specifica attività o progetti il Coordinatore/trice può, sentito il parere del Consiglio, individuare collaboratori anche al di fuori dei soci dell'associazione. Nel caso in cui la collaborazione preveda una retribuzione di qualsiasi natura o un rimborso spese il parere del Consiglio è vincolante, anche sull'ammontare degli stessi. I collaboratori possono essere invitati a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio e dell'Assemblea.

Art. 10 – Il/la Segretario/a

1. Eletto/a dal Consiglio direttivo, redige i verbali delle assemblee e dei Consigli direttivi. Cura l'archiviazione degli stessi e di tutti gli atti e documenti dell'associazione.
2. Svolge le funzioni di tesoreria, secondo le indicazioni del Consiglio direttivo ed in collaborazione con il coordinatore/trice. Segue tutti i rapporti di natura economica, i rapporti con gli istituti di credito e le poste italiane, gestisce la contabilità, le pratiche fiscali e tributarie e propone al Consiglio iniziative di autofinanziamento. E' responsabile della tenuta dei libri e della documentazione contabile, redige i bilanci e li rende pubblici secondo le decisioni del Consiglio.
3. Sostituisce il/la Coordinatore/trice tutte le volte che questo/a glielo richieda o nei casi di sua assenza, impedimento o cessazione. In queste circostanze valgono le stesse regole e criteri fissati per il/la Coordinatore/trice.

4. Cessa dalla carica secondo l'art. 5 o in caso di sfiducia e revoca da parte del Consiglio direttivo. Se nominato successivamente all'insediamento del direttivo decade comunque dalla carica con la scadenza prevista per il Consiglio.
5. E' responsabile dei rapporti e delle attività dei volontari, dei collaboratori ed è a capo dell'eventuale personale.
6. Provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro degli/delle aderenti.
7. Può delegare le sue funzioni ad altro membro del Consiglio, scelto in accordo con il/la coordinatore/trice.

Art. 11 – Revisore dei conti

1. Il/la revisore dei conti è eletto dall'assemblea dei soci e non può essere membro/a del Consiglio direttivo.
2. Opera sulla base di quanto previsto dall'art. 2403 e seguenti del Codice Civile. Ha accesso alle scritture contabili, effettua controlli di sua libera iniziativa o su richiesta di uno degli organi statutari oppure su segnalazione anche di un solo socio fatta per iscritto e firmata.
3. Redige una relazione di accompagnamento ai bilanci consultivi annuali.

Art. 12 – Risorse economiche

1. Il Centro trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:
 - a. quote associative e contributi degli aderenti;
 - b. contributi e donazioni da parte di privati;
 - c. contributi ed erogazioni da parte dello Stato, da istituzioni e organizzazioni pubbliche e private, nazionali e internazionali;
 - d. donazioni e lasciti testamentari;
 - e. rimborsi derivanti da convenzioni e collaborazioni di varia natura e genere;
 - f. entrate derivanti da iniziative di raccolta fondi gestite direttamente o tramite accordi con privati, da attività commerciali e produttive marginali;
 - g. rendite da beni mobili o immobili.

Art. 13 – Quota sociale

1. La quota sociale a carico degli/delle aderenti è stabilita annualmente dal Consiglio direttivo. Essa è annuale, non frazionabile né restituibile in caso di recesso o di perdita della qualità di socio.
2. Gli/le aderenti non in regola con il pagamento della quota sociale non possono essere elettori/trici nel corso delle assemblee e non possono essere eletti/e alle cariche sociali.

Art. 14 – Bilanci

1. Ogni anno devono essere redatti, a cura del segretario/a ed approvati dal consiglio direttivo, i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea che deciderà a maggioranza dei presenti.
2. Dal bilancio consuntivo devono risultare tra l'altro i beni, i contributi, le donazioni e i lasciti ricevuti. Il bilancio deve coincidere con l'anno solare.
3. I bilanci sono pubblici. Le forme di pubblicità sono decise dal Consiglio direttivo.

Art. 15 – Scioglimento del Centro

1. Lo scioglimento del Centro è deliberato dall'assemblea dei soci a maggioranza assoluta su proposta del Consiglio direttivo. L'Assemblea stessa provvederà anche alla nomina di un o più liquidatori.
2. In caso di scioglimento i beni, dopo la liquidazione, saranno devoluti ad altra organizzazione o istituzione senza scopo di lucro avente scopi e finalità uguali o simili.
3. La liquidazione delle attività e la devoluzione dei beni è regolata dal Consiglio direttivo le cui decisioni saranno votate a maggioranza dei membri del direttivo.

Art. 16 – Modifiche allo Statuto

1. Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'assemblea da uno degli organi statutari o da almeno 1/5 dei soci. Le relative deliberazioni sono approvate dall'assemblea in seduta ordinaria o straordinaria con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.